



SENTENZA – 607/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente Aggiunto
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Marzia	De Falco	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74277** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **D'ANIELLO Angela**, nata ad Eboli (SA) il 4/2/1980, residente in Figline e Incisa Valdarno (FI) -Località Burchio- alla via Di San Quirico n. 11 (C.F.: DNLNGL80B44D390L);

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 26 marzo 2024;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 12 settembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 26/3/2024, la Procura Regionale evocava in giudizio D'ANIELLO Angela, per sentirla condannare al pagamento in favore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) dell'importo di € 19.395,55 (pari a quanto da lei percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da aprile 2019 a gennaio 2023) o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 30/4/2019 *“utilizzando documenti attestanti cose non vere riguardanti la composizione del proprio nucleo familiare e di conseguenza ottenendo un valore ISEE adeguato ad ottenere il beneficio”* (cfr. pagg. 4-5 dell'atto di citazione), ovvero alla violazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4 (conv. in L. 28/3/2019 n. 26).

In particolare il requirente contabile ha appurato, attraverso attività istruttoria che ha tratto spunto da CNR prot. n. 8658/2024 del 10/1/2024 della Tenenza della GdF di Pontassieve, che nei confronti della D'ANIELLO era stato aperto procedimento penale RGNR n. 5237/23 presso la Procura della Repubblica di Benevento per il delitto di false attestazioni finalizzate all'ottenimento del beneficio di sostegno reddituale con conseguente induzione in errore dei funzionari in servizio presso l'INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti ISEE ostativi (art. 640 bis c.p.) sotto profilo dell'omessa indicazione del patrimonio immobiliare nella titolarità del nucleo familiare e dell'intestazione alla stessa

D'ANIELLO di un autoveicolo. Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, “[...] le omesse informazioni in relazione alle consistenze patrimoniali della richiedente, hanno condotto ad una artificiosa configurazione della situazione complessiva in favore della stessa” (cfr. atto di citazione, pagg. 2-3). Le descritte circostanze hanno indotto altresì l'INPS -riferisce ancora il requirente nell'atto introduttivo del giudizio- ad emettere la revoca del sussidio a decorrere da febbraio 2023.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del R.d.C. nonché l'imputabilità a titolo di dolo all'odierna convenuta della predetta erogazione indebita, il requirente contabile si è altresì soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale ha fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza n. 468/2022 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nella quale il Reddito di Cittadinanza viene definito alla stregua di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obiettivo occupazionale, avente connotazione eminentemente pubblicistica.

Nell'analizzare e confutare le controdeduzioni presentate dalla D'ANIELLO nella fase pre-processuale, la P.R. ha evidenziato la non incidenza sulla permanenza dell'obbligo, normativamente imposto al richiedente il beneficio in parola, di indicare l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, della circostanza che la D'ANIELLO, prima del 2023, era sì formalmente proprietaria del compendio immobiliare del

quale ha omissis l'indicazione nelle dette DDSSUU, ma non ne aveva il reale godimento per esserle stato, questo, sottratto dall'ex compagno, poi condannato dal giudice civile al rilascio dell'immobile in parola in favore della proprietaria (l'odierna convenuta); il requirente ha altresì argomentato sulla consapevolezza della D'ANIELLO Angela, della violazione del ridetto obbligo.

Nella pubblica udienza odierna il PM ha confermato l'atto introduttivo del giudizio, insistendo in particolare per il riconoscimento della sussistenza di giurisdizione contabile nell'esaminata fattispecie e chiedendo altresì che venga dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione.

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di D'ANIELLO Angela per il danno erariale di € 19.395,55, pari a quanto da lei percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal aprile 2019 al febbraio 2023, essendo l'ammissione al beneficio in parola, avvenuta sulla base di dichiarazione, da parte della percettrice, di circostanze non rispondenti al vero (assenza di titolarità di beni patrimoniali, poi smentita da apposite indagini che hanno condotto tra l'altro, all'apertura di apposito procedimento penale).

In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia della convenuta D'ANIELLO Angela, che non si è costituita

in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data 27/3/2024 mediante trasmissione via p.e.c. al difensore incaricato nella fase pre-processuale, Avv. Alfonso Landi, per la presentazione delle controdeduzioni.

B. Così delineata la fattispecie oggetto di causa, il Collegio deve pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione che viene sollevata d'ufficio e non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello *ius dicere* in capo all'organo giudicante ossia del potere di esplicitare la funzione giurisdizionale se non devoluta ex lege ad altri plessi giurisdizionali (sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale; in termini, cfr. altresì sentenze nn. 14 e 62 del 2024 di questa Sezione Giurisdizionale, alle cui motivazioni sul punto, nonché alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si fa integrale rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).

Ebbene, su tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l'orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n. 468/2022 della Sez. II d'Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di

questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l'orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021) la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nelle surrichiamate decisioni di questa Sezione Giurisdizionale è stata esclusa la sussistenza nelle fattispecie analoghe a quella qui dedotta in giudizio, del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio, dovendosi tale rapporto individuare *“tutte le volte in cui un soggetto abbia ricevuto risorse pubbliche per realizzare un programma e, quindi, un interesse pubblico perseguito dall'amministrazione erogatrice”* (cfr. sent. n. 62/2024 di questa Sez. Giur., cit.). L'orientamento cui si ritiene anche in questa sede di doversi allineare, si basa sull'osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che *“il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante, investendo, per l'effetto, il*

Giudice ordinario della <potestas iudicandi> sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie" (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale).

Per le ulteriori considerazioni sul punto, si fa integrale rinvio, ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C., alle motivazioni espresse dalla Sezione nelle tre recentissime pronunce già più volte richiamate (nn. 14, 46 e 62 del 2024), dove si osserva altresì, all'esito di lucidamente articolato percorso argomentativo che il Collegio fa integralmente proprio, che *"il percettore del reddito non risulta essere un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione. [...] è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare sicché non si può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza ed interesse pubblico"* (sent. n. 62/2024 di questa Sezione, cit.).

In tal senso si è altresì espressa, con recentissima sentenza n. 12/2024, la Sezione Giurisdizionale del Molise, in cui si osserva, tra l'altro, che *"il reddito di cittadinanza è un sussidio corrisposto a titolo assistenziale. La qualificazione del beneficio come assistenziale è normativa, ed è rinvenibile nella previsione di esenzione dall'Irpef, contenuta nell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, che espressamente richiama l'art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601 del 1973, per il quale <I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui*

redditi nei confronti dei percipienti>. Tale natura risulta, peraltro, corroborata dalla connotazione letterale assunta dal citato art. 3, comma 4, d.l. cit., per effetto della modifica introdotta con la l. n. 234/2021, che vi ha aggiunto il periodo di seguito enfaticizzato: <Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF [...] e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile>. [...] Alleviare lo stato di bisogno è uno scopo immanente e viene sempre perseguito con l'erogazione del sussidio, mentre le ulteriori pur rilevanti funzioni sono eventuali, ipotizzabili in relazione alle diverse situazioni dei componenti del nucleo (che potrebbero anche essere già occupati ma con redditi inferiori ai limiti di accesso). La connotazione assistenziale non viene cancellata dalla compresenza delle altre finalità dichiarate dal legislatore, né il possibile onere, imposto ai percettori, di aderire a un percorso orientato all'eliminazione delle cause della loro condizione di povertà ed emarginazione sociale ne muta la natura".

Riguardo l'affermazione contenuta in alcune pronunce della Corte costituzionale (n. 126/2021 e n. 19/2022, richiamate nell'atto introduttivo del giudizio) secondo cui il reddito di cittadinanza non ha una esclusiva funzione di garanzia del minimo vitale e il suo carattere assistenziale va reputato non prevalente nell'ambito dello specifico scrutinio di costituzionalità cui era chiamato il giudice delle leggi, la Sezione molisana ha osservato come *"ciò non sembra possa influire sulla valutazione da compiere ai fini dell'individuazione della giurisdizione.*

Premesso che il ruolo della funzione assistenziale del sostegno economico appare [...] non sempre meramente strumentale, la permanenza di tale funzione, indipendentemente da un criterio di prevalenza, appare confliggere con la configurazione di una relazione funzionale dei destinatari del reddito di cittadinanza con la pubblica amministrazione".

C. Conclusivamente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 17 C.G.C.

La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell'art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA ai sensi dell'art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA della convenuta D'ANIELLO Angela;

2- DICHIARA INAMMISSIBILE l'atto di citazione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Giudice ordinario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente Aggiunto

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/12/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)